



CITTA' DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

Piazza Roma, 32-Tel.080-4836111-0804836246- Fax 080-4826273-P.I.00280760737-C.F 80006710737

SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

GESTIONI TRIBUTARIE

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI – Anno 2020

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

A partire dal 1° gennaio 2014, con L. 27 dicembre 2013 n. 147 è istituita l'imposta comunale unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI).

2. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (urbani, speciali e assimilati), a carico dell'utilizzatore, prevista dall'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto della normativa ambientale.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. La definizione e classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.L. n. 152 del 03.04.2006 nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”*.

4. I rifiuti sono classificati ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 152/2006, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

5. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed tumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

6. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.C.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

7. **Sono pericolosi** i rifiuti non domestici precisati nell'elenco, di cui all'allegato D alla parte quarta del Decreto, istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002) e ss.mm.ii..

.

Art. 3. Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie sempre che rispettino entrambe i requisiti qualitativi e quantitativi di cui ai successivi punti a) e b):

a) **criterio qualitativo:** nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'art 195 co. 2 del d. lgs n. 152/2006 e s.m.i. i rifiuti rispondenti al criterio hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti domestici o comunque sono costituiti da manufatti e materiali che corrispondono a quelli di cui al punto 1.1.1 della *Delibera C.I. del 27 Luglio 1984*, suddivisi in 12 raggruppamenti omogenei e siano identificabili, in corrispondenza di ciascun raggruppamento, con i codici CER a fianco riportati;

b) **criterio quantitativo:** i rifiuti rispondenti al criterio devono rispettare, nei tempi indicati, la soglia quantitativa di produzione complessiva annua, al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani.

La soglia è fissata in base al valore dato dal K_d = Coefficiente di produzione (K_d), ovvero il rapporto fra quantità globale annua (K_g) dei rifiuti prodotti e la superficie di lavorazione degli stessi, che non deve superare il valore massimo di cui al regolamento comunale di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani n. 53/2018. (all.A)

2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi sotto elencati, provenienti dalle attività di cui all'art. 2 comma 6 lettera h) del presente regolamento, definiti rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003:

a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi, che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi del comma 1;

d) la spazzatura;

e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani, ovvero in discarica alle condizioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) di detto decreto.

3. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, qualora il Comune, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi, entro 30 giorni dalla dichiarazione di esenzione le diverse misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

L'assimilazione è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento con le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento

Art. 4 . Rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani

1. Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:

a) i rifiuti speciali di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento, per la quota parte eccedente la soglia quantitativa di cui alla lett. B) del medesimo comma;

b) i contenitori vuoti di fitofarmaci anche bonificati;

c) i teli agricoli di copertura e pacciamatura;

d) i rifiuti speciali pericolosi;

- f) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera o) del D.lgs n. 151 del 25 luglio 2005;
- g) i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, regolamentati dal D.lgs n. 182 del 24 giugno 2003;
- h) i sottoprodotti di origine animale e disciplinati dal Regolamento (CE) 1069/2009 del 21 ottobre 2009.

2. I produttori dei rifiuti di cui al comma 1 sono tenuti a distinguere i loro flussi da quelli dei rifiuti urbani e assimilati al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni;
- h) i sottoprodotti ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera f) del D.lgs. 152/2006, quali "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale, naturale e non pericoloso, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 6. Soggetto attivo

La TARI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7. Presupposto per l'applicazione della tari

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte *operative*, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito ;

b) **aree scoperte operative**, ovvero le aree esterne operative per utenze non domestiche quali in particolare:

b1) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

b2) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;

c) **utenze domestiche** le superfici adibite a civile abitazione, relative pertinenze e/o unità accessorie non pertinenziali. Per tali utenze in assenza di condizioni che dimostrino l'inizio del possesso o della detenzione l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica;

d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, le attività agricole connesse e le attività produttive in genere.

Art. 8. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera, pertanto, soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare. In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi sono obbligati in solido;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità, in solido con i soci.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio è tenuto a presentare su richiesta l'elenco dei soggetti che detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di

questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9. Esclusione dal tributo

1. Esclusioni dal tributo per legge (art 1 co 641 L. n. 147 /2013)

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche, quali i posti auto adibiti a parcheggio gratuito della clientela.

2. Esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti

2.1. Non sono, inoltre, soggetti alla TARI, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,70;
- c) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- f) locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali.
- g) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
- h) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i) i locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto (categoria catastale E07), con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto.

2.2 L'esclusione delle superfici dalla tassazione di cui alla lettere h)-i) del presente comma è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda da presentarsi entro 90 giorni dal momento in cui si realizzano le condizioni che danno diritto al beneficio, e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Qualora la domanda sia presentata oltre i suddetti termini, la esclusione dalla tassazione delle relative aree decorrerà dal momento della presentazione della domanda, sempre che ve ne siano le condizioni.

Allorché queste vengano a cessare, la variazione andrà comunicata all'Ufficio tributi entro 90 giorni dall'evento ed il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione.

Diversamente, ovvero in caso di omessa o tardiva comunicazione, si procederà all'accertamento del tributo con aggravio di sanzioni ed interessi.

2.3. Alle stesse condizioni il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire verifiche per accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

3. Non sono soggette a tariffa in virtù di altre disposizioni di legge:

3.1. I locali e le aree di produzione delle sostanze di cui all'art 5, punto 1) e 2) del presente regolamento, sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti; fra queste:

- a) le stalle per bestiame,
- b) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, come attestato da certificazione del direttore sanitario, come le sale operatorie, stanze di medicazione, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3.2. Sono invece soggette alla TARI le strutture sanitarie che comprendono i locali e le aree dove, di norma, si producono rifiuti urbani e/o assimilati, non avviati a spese del produttore al recupero, come gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della TARI.

3.3. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono, a pena di decadenza:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze non considerate rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti.

3.4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI, ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

4. Altre esclusioni

4.1. Sono inoltre escluse dalla tassazione:

- a) le unità immobiliari adibite ad abitazione (così come indicate nella tabella delle categorie catastali- cat A-) sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e prive di arredi e mobilio;
- b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (straordinaria manutenzione), limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, sempre che di fatto inutilizzati;
- c) fabbricati dichiarati non agibili e non abitabili. L'inagibilità e/o inabitabilità sono accertate dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al DPR 445/2000 dalla quale risulti che l'inagibilità e/o inabitabilità sia stata accertata da perizia tecnica

4.2. Le circostanze di cui alla lett. a)-c) del presente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate in apposita denuncia e siano debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o rinvenienti da idonea documentazione.

La non assoggettabilità a tassazione decorre dal momento in cui sono state accertate le condizioni che danno diritto alla agevolazione, se denunciate all'Ufficio tributi entro 90 gg dal loro verificarsi, e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Diversamente, ovvero in caso di denuncia tardiva, la non assoggettabilità decorrerà dal momento della presentazione della domanda stessa, sempre che sussistano le condizioni.

Qualora vengano a cessare le condizioni che danno diritto al godimento del beneficio, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui queste sono venute meno, se denunciate entro 90 gg dal loro accadimento; in mancanza, o in caso di denuncia tardiva l'Ufficio provvederà ad accertare l'irregolarità per omessa/infedele dichiarazione, con aggravio di sanzioni ed interessi.

4.3. Alle stesse condizioni il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire verifiche per accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Sono esclusi dalla Tari i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 11. Riduzione per rifiuti speciali assimilati

1. Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, di cui all'art. 3 è prevista una riduzione sulla quota variabile della tariffa.

La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa (quota variabile) dovuta dall'utenza, è data dal rapporto dei rifiuti sulla base del rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari ed i rifiuti recuperati, conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico – e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata a tariffa per il coefficiente Kd massimo della classe corrispondente di cui alla tabella 4 del D.P.R. n. 158/1999. La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base delle quantità effettivamente avviate al recupero secondo la formula di seguito indicata e le percentuali riportate nell'allegata tabella **(all. B)** :

Formula= quantità avviata al riciclo(KG) / (Kd x mq=)

Al fine di poter usufruire della predetta riduzione, il contribuente deve inviare apposita istanza, entro **il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello per cui si chiede la riduzione, corredata da copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario o copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo o, in alternativa, specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo, nella quale dovrà dichiarare esplicitamente di essere un soggetto autorizzato indicando gli elementi comprovanti tale autorizzazione, la tipologia dei rifiuti avviati al riciclo nonché la relativa quantità.

2. Il soggetto che intende beneficiare della riduzione può alternativamente presentare:

- a) copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento, come previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006, **controfirmato** dai soggetti autorizzati al riciclo, dal quale si evinca **il periodo** durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione e **la quantità** dei rifiuti avviati al riciclo;
- b) copia fotostatica della carta d'identità.

Le circostanze di cui alla lett. a), con riferimento alla *controfirma del soggetto ricevente*, al *periodo* durante il quale ha avuto luogo l'operazione di riciclo e la *quantità* stessa dei rifiuti avviati al riciclo, qualora non siano debitamente dimostrate comportano il rigetto dell'istanza di agevolazione.

3. La riduzione, essendo legata all'effettiva quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, viene calcolata esclusivamente sulla tariffa variabile dell'utenza.

4. Il Comune si riserva di effettuare i controlli incrociati con i gestori al fine di valutare la veridicità della documentazione presentata per ottenere la detassazione.

5. La determinazione, a consuntivo, a seguito dell'esame della documentazione presentata, della riduzione spettante, comporta l'eventuale compensazione con l'importo dovuto per l'annualità successiva. La predetta riduzione non può cumularsi con altre eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento. Nel caso di concorso si applica quella più favorevole al contribuente

Art. 12. Esenzione per rifiuti speciali non Assimilati

1. Riduzione della superficie soggetta alla TARI.

1.1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. La continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti non assimilabili, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.

1.2. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva e occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque le parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

2 Uso Promiscuo

2.1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, siano questi ultimi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali indicate nella tabella allegata (**All. C**).

2.2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

3. Modalità di Presentazione della Comunicazione

3.1 Per fruire dell'esenzione il contribuente deve:

a. indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc), nonché le superfici di formazione dei predetti rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b. comunicare entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello per cui si chiede la riduzione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate: copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento, come previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006, **controfirmato** dai soggetti autorizzati al riciclo, dal quale si evinca il **periodo** durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione e **la quantità** dei rifiuti avviati al riciclo;

- apposita planimetria catastale o planimetria che rappresenti la situazione aggiornata dei locali o delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati agli urbani o pericolosi;
- dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del contribuente nella quale egli dichiara che quanto indicato negli elaborati grafici corrisponde allo stato di fatto;

- copia del contratto stipulato con apposita ditta autorizzata allo smaltimento o, in assenza di un contratto, copia di documentazione probatoria che attesti lo smaltimento avvenuto nel pieno rispetto della normativa vigente;
- idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (costituirà titolo preferenziale le copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione).

3.2. Il Comune si riserva di effettuare i controlli incrociati con i gestori al fine di valutare la veridicità della documentazione presentata per ottenere la detassazione.

Art 13. Determinazione della superficie tassabile

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tari è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2.1 La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta.

2.2 Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

3. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 14 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a tutti gli oneri determinati dal piano finanziario redatto in base a **quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione**

dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni come previsto dal successivo art 15 .

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 15. Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente

Art. 16. Determinazione della tariffa

1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali in conformità al piano finanziario di cui all'art 15 del presente regolamento.

5. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

L'approvazione delle tariffe in corso d'anno, in virtù delle modifiche dell'art 15 bis dl 34/2019 che introduce art 15 ter nell'art 13 del dl 201/2011, acquistano efficacia costitutiva con la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre. L'invio andrà effettuato entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento. Il versamento del tributo in base alla nuova tariffa non può essere chiesto prima del 1° dicembre dell'anno in corso.

6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

7. Classificazione utenze: domestiche e non domestiche.

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato **D** al presente regolamento

7.1 Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

7.2 Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo di lucro. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, e suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato al presente regolamento (all. D) .

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 17. Periodi di applicazione della Tari – durata dell'obbligazione tributaria

1. La Tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione.

3. La denuncia di inizio occupazione e di cessazione deve essere presentata entro il **28 febbraio** dell'anno successivo al periodo di riferimento.

4. Se la dichiarazione di inizio occupazione è presentata oltre i termini di cui al precedente co. 3, l'Ufficio procederà ad accertare il periodo non dichiarato;

5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre i termini di cui al co.3, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della denuncia, salvi i casi di duplicazione d'imposta e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

6. Le variazioni della tassazione intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, o rispetto al nucleo familiare, devono essere denunciate entro **90 giorni** dal loro verificarsi.

Le variazioni che comportano un aumento di tariffa, producono comunque effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

Le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetto dal momento del loro verificarsi se la denuncia è presentata nel termine di **90 gg** dal loro accadimento; diversamente l'agevolazione decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza, ove possibile.

Sono fatti salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione.

Le variazioni di tariffa, se successive alla emissione dell'avviso di pagamento, saranno conteggiate a conguaglio compensativo per l'anno successivo a quello di riferimento, a meno di chiusura dell'utenza ed in tal caso verrà operato il rimborso dietro apposita domanda dell'avente diritto.

Art. 18. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata sulla base della superficie e del numero degli componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Al fine della corretta determinazione della tariffa, in caso di emigrazioni, le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare quando lo stesso sia maggiore di 1 e con esclusione dell'intestatario, sono aggiornate d'ufficio, fatta eccezione per le variazioni anagrafiche nell'ambito dello stesso comune e per le immigrazioni, le quali sono comunicate mediante la "Dichiarazione di residenza e tassa rifiuti solidi urbani" (Determina Settore Servizi Demografici n. 13 del 16/10/2015, Reg. Gen. 2717 del 16/10/20156).

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.

4.1 I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono chiedere un'apposita riduzione sulla parte variabile della tariffa (con le modalità descritte al seguente art 27), nel caso in cui si tratti di:

- a) anziano dimorante in casa di riposo;
- b) soggetto, che svolge attività di studio fuori dal territorio comunale per un periodo superiore a sei mesi nell'anno solare, in possesso di contratto di fitto regolarmente registrato intestato al predetto e copie di avvenuto pagamento dei canoni di locazione per i mesi interessati, o con domicilio presso collegi o altre strutture che possano rilasciare una certificazione attestante la circostanza della dimora;
- c) soggetto che svolge attività di lavoro all'estero per un periodo superiore a sei mesi nell'anno solare da comprovarsi mediante contratto di fitto intestato al diretto interessato e adeguata documentazione giustificativa (contratto di lavoro e copia del pagamento dei canoni locazione)
- d) soggetti dimoranti in istituti penitenziari, comunità di recupero, centri socio-educativi per periodi superiori a sei mesi nell'anno solare.
- e) soggetto che svolge attività di lavoro in Italia e i militari per un periodo superiore a sei mesi nell'anno solare da comprovarsi mediante contratto di fitto regolarmente registrato e documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione. Tali prove possono intendersi soddisfatte qualora gli aventi diritto usufruiscano di alloggi di servizio e la circostanza venga dimostrata.

4.2 L'agevolazione consiste dell'abbattimento della parte variabile relativa all'occupante che dimora altrove riguarda unicamente la casa di residenza.

4.3 Le riduzioni di cui alla lett.a)-e) si applicano anche in caso di soggetto titolare dell'avviso in qualità di unico occupante

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti dell'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi del presente regolamento. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti e' **pari a tre**.

Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti e' quello risultante dai registri anagrafici con un numero massimo di tre unità. Per casa a disposizione, si intende quella occupata oltre alla casa di abitazione e a quella eventualmente dichiarata ad uso stagionale.

6. Nel caso di utenze intestate a soggetti deceduti il contribuente occupante o l'erede dovrà denunciare il cambio di intestazione delle utenze con dichiarazione da presentarsi entro **90 gg** dall'evento. In caso di mancanza di denuncia o denuncia oltre i termini, salvo prova contraria, si procede ad intestare d'ufficio l'utenza al soggetto più anziano appartenente al nucleo familiare del *de cuius*.

7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, sarà considerato quale nucleo familiare quello pari a tre componenti, considerata tale concentrazione modale di abitanti per nucleo familiare nel Comune di Martina Franca, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui al presente regolamento dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria mediante autocertificazione. In caso di utilizzo superiore a mesi 6 nel corso del medesimo anno, il soggetto passivo sarà l'occupante.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento dai registri anagrafici o, per le nuove utenze, alla data di apertura.

9. E' fatta salva la possibilità di accertare la presenza di ulteriori occupanti non residenti e non appositamente dichiarati.

10. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito delle utenze domestiche appartenenti alle categorie catastali C2, C6, C7 sono considerate, ai fini tariffari, utenze domestiche:

- a. come pertinenze se corrispondono alle prescrizioni già dettate in tema di IMU che si intendono mutate anche per la TARI ed in tal caso vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati ;
- b. se non rientrano nel concetto di pertinenza ai fini IMU come nel punto a) o siano possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali che risulti priva di unità abitativa nel territorio comunale sono considerate non pertinenti e il tributo viene liquidato con tariffa abitativa corrispondente ad 1 occupante;
- c. sono soggette all'applicazione del tributo anche se privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati se ad uso non domestico, sono liquidate con tariffa di deposito.
- d. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, in base a dichiarazione presentata ai sensi del presente regolamento. In assenza di dichiarazione la superficie utilizzata per l'attività economica viene determinata in via presuntiva in mq 25 salvo prova contraria da parte del contribuente nel dimostrare una diversa superficie tassabile.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività economica, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. Per le utenze non domestiche di cui ai punti di vendita che abbiano dismesso gli apparecchi da gioco presenti nei propri locali, è concessa una riduzione della TARI corrispondente alla 50% della quota variabile. L'istanza, corredata dalla documentazione provante la circostanza, va presentata entro 90 giorni dall'accadimento dell'evento e la riduzione opererà (per l'anno di riferimento) sulla parte restante dell'anno.

Art. 20. Tariffa per Attività Ricettiva a conduzione familiare e non domestica

Al fine di adeguare la tariffa alla maggiore potenzialità di produzione dei rifiuti, ma per non gravare eccessivamente le attività ricettive soprattutto con riferimento a quelle a conduzione familiare, viene individuata anche secondo le indicazioni della nota IFEL 15/03/2016 una apposita tassazione così organizzata:

A1). Alle attività di *Bed & Breakfast* a **conduzione familiare** si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche ovvero quella utilizzata per le abitazioni applicando la tariffa fissa e variabile prevista per il nucleo familiare di sei componenti.

Si intende per attività di *Bed & Breakfast* a conduzione familiare, ai sensi della normativa vigente, l'attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione, per un periodo che va da un minimo di novanta giorni ad un massimo di duecento settanta giorni nell'arco dell'anno solare.

A2) Alle attività di *Bed & Breakfast* svolta in **forma imprenditoriale** si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, applicando la categoria prevista per alberghi senza ristorante (cat.8) del vigente Regolamento .

Si intende per attività di *Bed & Breakfast* in forma imprenditoriale, ai sensi della normativa vigente, l'attività ricettiva svolta in maniera continuativa professionale e con iscrizione nel registro delle imprese e provviste di codice ATECO.

B1) Alle attività di affitti di case ed appartamenti per vacanza ai turisti a **conduzione familiare** viene applicata la tariffa delle utenze domestiche ovvero la tariffa fissa e variabile prevista per il nucleo familiare di sei componenti.

Si intende per attività di affitti di case ed appartamenti per vacanza, a conduzione familiare, l'attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale anche attraverso locazioni brevi di durata non superiore a 30 giorni, da parte di chi presta accoglienza a turisti.

B2) Alle attività di affitti di case ed appartamenti per vacanza ai turisti, intendendosi per esse quelle svolte **in forma imprenditoriale**, e non occasionale, si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, applicando la categoria alberghi senza ristorante (cat.8) del vigente Regolamento .

C) Alle attività agrituristiche definite quelle di ricezione ed ospitalità esercitate da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, ovvero a seconda dei casi, la categoria prevista per alberghi con ristorante (cat.7) oppure la categoria prevista per alberghi senza ristorante (cat.8) del vigente Regolamento, con la riduzione del 50% sulla parte variabile per entrambi i casi.

Per le suddette attività ricettive occorre presentare denuncia di inizio e di cessazione, ai sensi dell'art 30 del presente Regolamento.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, rapportando a giorno la tariffa annuale (nella misura di 1/365 della tariffa annuale) del tributo maggiorata del 25 %. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Tari annuale.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della Tari, compresi i soggetti tenuti a versare la Tari giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla Tari, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della Tari.

Art. 23. Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

TITOLO IV RIDUZIONI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI

Art. 24. Mancato svolgimento del servizio

Riduzioni art 1 co. 656 - L.2013/147

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % della parte variabile del tributo .

2. Non si intendono gravi violazioni, il mancato ritiro occasionale del rifiuto che prevede sempre il recupero. La segnalazione del grave disservizio da parte dell'utente deve avvenire tempestivamente e non oltre tre giorni dal rilievo.

Art.25. Zone servite e parzialmente servite

Riduzioni art 1 co. 657- L. 2013/147

1. Il nuovo sistema di raccolta urbano porta a porta dei rifiuti prevede la consegna di contenitori personalizzati per la raccolta domiciliare delle singole frazioni di rifiuti differenziati e per il conferimento

del rifiuto indifferenziato e la predisposizione di isole ecologiche per il conferimento delle frazioni di rifiuti nelle zone non servite dalla raccolta porta a porta.

2. Il tributo è dovuto per intero nelle zone servite. Per zone servite si intende l'ambito del territorio comunale in cui viene effettuata la raccolta sistematica dei rifiuti attraverso l'applicazione di uno o più sistemi di raccolta (mini isole ecologiche, anche itineranti, centri di raccolta, etc....).

La TARI viene applicata per intero agli immobili di residenza la cui distanza, calcolata dal ciglio della strada pubblica su cui accede, è di 1 km dal più vicino punto di conferimento, con la riduzione del 10% sulla parte variabile per le utenze che svolgono il compostaggio domestico;

La TARI viene applicata al 90% della parte variabile per gli immobili di residenza, la cui distanza, calcolata dal ciglio della strada pubblica su cui accede, è fra 1 km e 3 km dal più vicino punto di conferimento, con la ulteriore riduzione del 10% sulla parte variabile per le utenze che svolgono il compostaggio domestico;

La TARI verrà applicata al 70% della parte variabile se gli immobili di residenza la cui distanza, calcolata dal ciglio della strada pubblica su cui accede, è fra i 3 Km e i 5 Km dal più vicino punto di conferimento, con la ulteriore riduzione del 10% sulla parte variabile per le utenze che svolgono il compostaggio domestico; .

La TARI verrà applicata al 35% della parte variabile se gli immobili di residenza la cui distanza, calcolata dal ciglio della strada pubblica su cui accede, è di oltre 5 km dal più vicino punto di conferimento, con la ulteriore riduzione del 10% sulla parte variabile per le utenze che svolgono il compostaggio domestico;

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con relativa domanda, corredata da documentazione comprovante la circostanza per cui si chiede il beneficio, entro **90 giorni** dal verificarsi dell'evento e decorre da quest'ultimo momento fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata. In tal caso il contribuente è tenuto a dichiarare il variare delle condizioni che danno diritto alla applicazione delle riduzioni entro il termine di 90 gg dal loro verificarsi; in mancanza sarà onere del Comune accertare la omessa/infedele dichiarazione, con aggravio di interessi e sanzioni.

Qualora la richiesta sia presentata tardivamente, essa avrà validità dal momento della presentazione.

4. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche.

Art. 26. Altre Riduzioni Tariffarie

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, la tariffa del tributo è ridotta sia nella parte fissa che variabile nelle seguenti ipotesi:

a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che:

- il soggetto abbia altro immobile dove risiede;

- l'immobile non sia locato o dato in comodato e presso lo stesso non vengano svolte altre attività anche a carattere discontinuo.

Il nucleo è pari a tre se non dichiarato nella predetta denuncia.

Riduzione del 30%;

b) Locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo (ma ricorrente) risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio della relativa attività da cui risultino i relativi periodi di chiusura .

Riduzione del 30% ;

c) Fabbricati rurali ad uso abitativo, come risultanti dalle specifiche annotazioni in atti del catasto;

Riduzione del 30% .

d) Per la sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso:

Riduzione dei due terzi;

2.Le riduzioni di cui alle lettere del comma precedente devono essere richieste entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento che dà diritto alla agevolazione e se concesse sono da ritenersi operanti da quest'ultimo momento fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata. In tal caso il contribuente è tenuto a dichiarare il variare delle condizioni che danno diritto alla applicazione delle riduzioni entro il termine di 90 gg dal loro verificarsi; in mancanza si procederà ad l'omessa/infedele dichiarazione con aggravio di interessi e sanzioni.

Qualora la richiesta sia presentata tardivamente, essa avrà validità dal momento della presentazione.

4.Qualora si rendano applicabili più riduzioni sullo stesso immobile, il contribuente ne può richiederne una sola e questa non e' cumulabile con altre richieste di riduzioni.

Art. 27. Altre Agevolazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147 del 27 dicembre 2013 il regolamento comunale riconosce l'applicazione delle seguenti agevolazioni:

1. Esenzione totale

1.1.

- a. per organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell' art.6 della legge 266/91;
- b. le organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987);
- c. le cooperative sociali iscritte nella sezione "cooperazione sociale" del registro prefettizio (Legge 381/1991).
- d. i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali di cui al punto c);
- e. le associazioni, riconosciute o non, senza fini di lucro;
- f. le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e altri enti di carattere privato iscritti all'anagrafe unica delle ONLUS con comunicazione all'Agenzia delle Entrate, che svolgono la loro attività ed abbiano il loro domicilio presso istituti religiosi o enti che svolgono attività caritatevole;

nelle ipotesi in cui:

- non risulta svolta alcuna attività a scopo di lucro.
- abbiano presentato e approvato il rispettivo bilancio sociale.

1.2. A pena di esclusione la richiesta di esenzione di cui al punto 1.1 deve essere presentata entro il 28 febbraio di ogni anno. La mancata presentazione della richiesta comporta il pagamento dell'imposta.

1.3. Ad un soggetto che si trovi nelle condizioni di cui ai precedenti commi è consentita la richiesta di una sola esenzione tariffaria e per un solo immobile.

2. Utenze non domestiche-Riduzioni per parcheggi coperti gratuiti

2.1 Per le Utenze non domestiche titolari di attività commerciali che occupano o detengono locali adibiti a parcheggio coperto gratuito, purchè chiusi al pubblico negli orari di chiusura dell'esercizio commerciale, si applica una riduzione del 30% sulla parte variabile .

2.2 Le agevolazioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente con apposita istanza, corredata della documentazione a supporto, da presentarsi entro il termine di 90 gg dal possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse e decorrono da tale data. Le presentazioni tardive daranno titolo alla agevolazione per l'anno successivo, qualora permangano le stesse condizioni.

3. pannolini lavabili.

3.1 E' concessa una riduzione del 10% sulla quota variabile della tariffa ai contribuenti che utilizzano per i componenti del proprio nucleo familiare, neonati ed anziani, *pannolini lavabili*.

3.2 La suddetta agevolazione che ha durata annuale va chiesta con apposita istanza, corredata della documentazione a supporto (fattura acquisto etc..), da presentarsi entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

3.3 La riduzione andrà a conguaglio compensativo .

4. Riduzione per compostaggio domestico e compostaggio aerobico individuale

4.1. Le famiglie che utilizzando i propri rifiuti organici, che praticano il compostaggio domestico, possono godere di una riduzione della TARI pari al 10 per cento della tariffa variabile.

4.2. L'agevolazione sarà concessa d'ufficio per il periodo di possesso ed utilizzo della compostiera, attraverso il riscontro con le comunicazioni fornite dal gestore alla fine di ogni anno.

4.3. Sono esclusi dalla agevolazione i contribuenti che godono del servizio di raccolta "porta a porta" praticato dal gestore anche per i rifiuti organici

4.4. L'agevolazione di cui al punti 1) cesserà per mancato svolgimento del compostaggio domestico.

4.5. Al fine di promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, è prevista in forza dell'art 19 bis del d. lgs 152/2006, (così come modificato dall'art 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221) la stessa agevolazione di cui al co. 1. per:

a) le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche;

b) per le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.

La riduzione sarà concessa dietro istanza, dopo opportune verifiche dell'Ente che si riserva di accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti idonei per la produzione del compostaggio aerobico.

5. Dimore temporanee fuori dal comune di residenza.

Le riduzioni di cui all'art 18 lett a)-e) del presente regolamento sono richieste dietro presentazione di apposita istanza corredata dalla documentazione ivi indicata, da presentare entro 90 giorni dal perfezionamento delle condizioni che danno diritto al beneficio.

Le istanze dovranno essere corredate dalla documentazione che provi l'effettiva abitazione in luogo diverso da quello di residenza per il periodo interessato, così come indicato nell'art 18 e le riduzioni chieste saranno accordate a conguaglio compensativo l'anno successivo.

6. Altre esenzioni e riduzioni

6.1.a) esenzione totale delle utenze domestiche limitatamente alla casa di abitazione e relative unità immobiliari pertinenziali occupate da nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso di reddito ISEE del nucleo familiare compreso tra 0 (zero) ed Euro 3.000,00 (tremila/00);

- essere iscritti nelle liste anagrafiche del Comune da almeno un anno;

6.1.b) riduzione del 50% sia nella parte fissa che variabile della tariffa delle utenze domestiche, limitatamente alla casa di abitazione e relative unità immobiliari pertinenziali, occupate da nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso di reddito ISEE del nucleo familiare compreso tra 3.001,00 (tremilauno/00) ed Euro 6.000,00 (seimila/00);

-essere iscritti nelle liste anagrafiche del Comune da almeno un anno.

6.2.1. L'esenzione/ agevolazione di cui al precedente comma 1. Lett. 1a) e 1.b) deve essere richiesta dal contribuente con apposita istanza, da presentarsi ogni anno, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, relativa al possesso dei requisiti richiesti e corredata dalla documentazione necessaria a comprovarne gli stessi.

6.3. Nel caso in cui in uno stesso immobile risiedano soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi l'esenzione/agevolazione potrà essere richiesta da coloro in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quelli indicati al comma 1 lettera a) e b):

-essere intestatario delle utenze domestiche (energia elettrica, gas, ecc) ;

-essere locatario o comodatario dell' immobile o essere in possesso della proprietà qualificata (proprietà, usufrutto, ecc).

6.4. Con riferimento alla dichiarazione ISEE dovrà prodursi quella relativa all'anno precedente ed eventualmente anche quella aggiornata in corso d'anno, se avvengono eventi che determinano variazioni lavorative che tengano conto della situazione di crisi. In tal caso dovrà essere presentata all'Ufficio tributi entro 90 giorni dal verificarsi del predetto evento e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento

6.5. Le esenzioni e le riduzioni eventualmente accordate sulla base della documentazione allegata alla domanda decorrono dalla data di presentazione della domanda stessa.

L'Ufficio tributi provvederà alla evasione delle richieste a seconda dell'ordine di arrivo. Le richieste e le dichiarazioni ISEE saranno anche e contemporaneamente sottoposte alla verifica della legittimità del beneficio ad opera dei Servizi Sociali che dovranno confermare le condizioni socio -economiche del dichiarante, anche servendosi della collaborazione di Autorità competenti (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza)

6.6 Qualora i Servizi Sociali riscontrassero difformità rispetto al dichiarato, ne daranno comunicazione all'ufficio tributi entro il 30 settembre dell'anno in corso, affinché quest'ultimo possa procedere al recupero del tributo ridotto o esentato, con aggravamento di eventuali sanzioni ed interessi, oltre eventuali comunicazioni di rito alle Autorità competenti per la falsa dichiarazione prodotta.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra di loro.

8 Il costo delle riduzioni/esenzioni del presente articolo può essere finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio a carico della fiscalità generale del Comune.

9. Per l'annualità 2020, a causa dell'emergenza COVID -19 verranno concesse, su istanza di parte, le riduzioni del 100% della parte variabile e della parte fissa, per il solo periodo di chiusura obbligatoria, alle utenze non domestiche che riportano i codici ATECO di cui ai DPCM che si sono succeduti dal 08.03.2020 al 26.04.2020 (elencate nel prospetto allegato) che ne facciano specifica istanza entro 60 giorni dalla approvazione del presente regolamento. L'istanza potrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente. Dette riduzioni verranno finanziate interamente a carico della fiscalità generale.

Art. 28. Operatività riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, per lo stesso immobile, se non specificatamente ed espressamente disciplinate nel presente regolamento, sarà applicata quella più favorevole al contribuente.

2. Non saranno prese in considerazione istanze rivolte ad ottenere riduzioni e/o agevolazione prive di dati catastali dell'immobile e/o dati relativi al contribuente titolare dell'avviso di pagamento

Art. 29. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli è disposto a carico della tariffa, o attraverso apposite autorizzazioni di spesa a carico della fiscalità generale dell' Ente, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

TITOLO V DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di nuova occupazione o cessazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo, per le utenze domestiche entro il termine del **28 febbraio** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, per le Utenze non domestiche entro il **31 gennaio** dell'anno successivo all'inizio dell'attività. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolgono;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. La dichiarazione, oltre che direttamente allo sportello dell' Ufficio Protocollo, o telematicamente attraverso lo sportello virtuale linkmate, può essere presentata anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, o posta elettronica ordinaria o certificata, allegando fotocopia del documento d'identità, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione predisposte dal Comune. All'atto della presentazione della denuncia essa viene datata in duplice copia dall' ufficio protocollo , mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

5. La dichiarazione deve contenere:

per le utenze domestiche:

a) le generalità dell'utente e la sua residenza;

b) il Codice Fiscale;

c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni.;

d) l'eventuale domicilio digitale e **l'indirizzo di posta elettronica certificata** presso il quale il contribuente chiede di voler ricevere tutte le comunicazioni/notificazioni;

e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);

- f) il numero degli occupanti;
- g) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- h) gli identificativi catastali dei locali e delle aree possedute/detenute;
- i) la destinazione d'uso;
- j) la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio possesso o detenzione dei locali e delle aree;
- l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- m) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine possesso o detenzione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- n) il nominativo del precedente possessore/detentore, in caso di inizio possesso/detenzione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- o) le superfici escluse dall'applicazione della tassa;
- p) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- q) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;

per le utenze non domestiche:

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale;
- b) il Codice Fiscale e la partita IVA;
- c) le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- d) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento;
- e) l'indirizzo di posta elettronica e, se dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
- g) il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- h) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- i) gli identificativi catastali dei locali e delle aree possedute/detenute;
- j) la destinazione d'uso;
- k) la superficie calpestabile ;
- l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio possesso o detenzione dei locali e delle aree;

m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;

n) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine possesso/detenzione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;

o) il nominativo del precedente possessore/detentore, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;

p) le superfici escluse dall'applicazione della tassa;

q) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni

r) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;

6. La cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Nel caso di emigrazione di un componente del nucleo familiare superiore a 1 e non intestatario della TARI, si provvede anche d'ufficio a ridurre il numero degli occupanti alla data di emigrazione.

8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tassa, contributi e servizi specifici.

9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 4 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

Le dichiarazioni incomplete, ovvero mancanti delle informazioni obbligatorie (come "data di decorrenza", dati catastali dell'immobile, dati anagrafici dell'istante,) non saranno prese in considerazione dall'Ufficio, senza alcun obbligo di comunicazione, con l'eccezione degli utenti iscritti in LINKMATE ai quali potrà essere inoltrato un apposito messaggio nello spazio riservato denominato "bacheca".

E' fatto obbligo al contribuente di indicare nella dichiarazione il proprio contatto telefonico e/o di posta elettronica (mail o pec), o in assenza altra modalità perché sia rintracciabile e consentire comunicazioni urgenti/necessarie utili alla corretta evasione delle proprie pratiche, pena la sospensione della loro lavorazione.

10. I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti (TARSU), del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione.

11. La mancata ricezione dell'avviso di pagamento TARI non esime il contribuente dall'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento.

Art. 31. Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 e ss.mm.

2. Il Comune provvede alla comunicazione ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.

3. Per le utenze iscritte in LINKMATE, è effettuato l'invio telematico "virtuale" dell'avviso di pagamento attuato mediante l'inserimento in piattaforma. Sarà inoltrato comunque via e-mail l'avviso della "messa in disponibilità" dei dati inseriti in piattaforma tale da permettere di consultare la propria posizione tributaria, stampare i modelli di pagamento e procedere al pagamento della tassa dovuta.

4. Il pagamento degli importi dovuti viene diviso per le Utenze domestiche e Utenze non domestiche nel seguente modo:

- le **Utenze Domestiche** effettueranno il pagamento in 4 (quattro) rate scadenti il 30 aprile, 30 luglio, 30 settembre e 3 dicembre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- le **Utenze Non Domestiche** effettueranno il pagamento in 5 rate a partire dal 31 marzo, 30 maggio, 30 luglio, 30 settembre, 3 dicembre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- per le nuove iscrizioni che decorrono dal 30 giugno i pagamenti di importo superiore a 50 euro verranno divisi in due rate con scadenza il 30 ottobre e il 31 dicembre.
- La data del 3 dicembre è valida anche per la richiesta di eventuali conguagli.(art 15 bis dl 34/2019 che ha introdotto l'art 15 ter nell'art 13 del dl 201/2011- Circ. 2 /DF del 22/11/2019).
- la data del 30 giugno è valida anche per i versamenti derivanti dalla bollettazione suppletiva.

5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.

6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo, tranne quando sia conseguenza di una riduzione/agevolazione.

7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

8. In deroga alle disposizioni del presente articolo, e nelle more dell'approvazione delle tariffe per l'anno in corso, con delibera di Consiglio Comunale, che può stabilire diverse rate e scadenze, può essere richiesto ai contribuenti un acconto del tributo dovuto, per la percentuale da stabilirsi nell'atto, in base alle tariffe approvate per l'anno precedente.

L'importo della rata di saldo, per la quale verrà inviato apposito bollettino, sarà determinato a conguaglio sulla base della tariffe TARI approvate per l'anno in corso.

9. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportano variazioni della TARI per l'anno in corso e successive alla emissione dell'avviso di pagamento, sono conteggiate mediante conguaglio compensativo, nel successivo anno di imposizione.

10. Nel caso in cui vengano deliberate dall'organo provinciale variazioni dell'aliquota del Tributo per l'esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (Tefa) oltre il termine ultimo per l'approvazione delle tariffe e del bilancio dei Comuni a norma di legge, il conguaglio di imposta verrà richiesto ai contribuenti unitamente alla tassa rifiuti per l'anno successivo, in un'unica rata, con scadenza 30 giugno.

11. Fatta salva la possibilità del Comune di procedere a solleciti di pagamento anche con modalità informali, rivolti a titolari di utenze domestiche e non domestiche.

12. Per le utenze non domestiche potrà essere prevista una diversa calendarizzazione dell'invio dei solleciti e/o avvisi di accertamento al fine di contrastare l'alto rischio di insolvenza connaturato alle posizioni tributarie delle persone giuridiche.

Art. 32. Rimborsi e Compensazione

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

La domanda di rimborso deve essere corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale e calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.

3. Vengono eseguiti rimborsi per importi superiori a 12 Euro riferiti alla singola annualità, con l'eccezione di quanto statuito al punto 6) dell'articolo precedente

4. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

5. Su richiesta del contribuente il credito spettante riferito all'anno pregresso può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante il pagamento della tassa per l'anno di riferimento.

6. La richiesta di rimborso e/o compensazione potrà essere accolta solo se il contribuente è in regola con i pregressi i pagamenti e se ha dichiarato tutti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà o da lui posseduti .

7. Le istanze incomplete, ovvero mancanti delle informazioni obbligatorie (come dati catastali dell'immobile, dati anagrafici dell'istante) non saranno prese in considerazione dall'Ufficio, senza alcun obbligo di comunicazione, con l'eccezione degli utenti iscritti in LINKMATE ai quali potrà essere inoltrato un apposito messaggio nello spazio riservato e denominato "bacheca".

Art. 33. Funzionario Responsabile

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

Art. 34. Poteri del Comune: Attività di controllo ed accertamenti

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, ai sensi del vigente Regolamento delle Entrate, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), se necessario;

b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 3 comma 5 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato.

4. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

5. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

6. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati, i competenti uffici del Comune sono tenuti a comunicare con cadenza mensile all'ufficio tributi comunale:

-ogni variazione intervenuta in relazione a nascite, decessi, variazioni di residenza o altri elementi che incidano sulla determinazione della TARI;

-ogni rilascio di licenza relativa all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione;

-le concessioni edilizie che comportino variazioni di superficie e/o destinazione d'uso di locali ed aree;

7. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

8. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

9. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;

- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;

- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;

- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

10. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- ai sensi della lettera a) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

11. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

12. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dalla norma seguente del presente Regolamento, oltre alle spese di notifica.

Art. 35. Sanzioni ed Interessi

1. In caso di **omesso, insufficiente o tardivo versamento** del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di **omessa presentazione** della dichiarazione, ai sensi dell'art 1 co. 696 l. 147/2013 si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00

3. In caso di **infedele** dichiarazione, ai sensi dell'art 1 co. 697 l. 147/2013 si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di omessa e/o infedele dichiarazione per anni pregressi accertata mediante autodenuncia del contribuente, la sanzione applicabile è quella del minimo previsto.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 36, del presente Regolamento, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi dell'art 1 co. 698 l. 147/2013 si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi(art 1 co 699 L. 147/2013)

7. Sulle somme dovute a titolo di tassa non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8. Nel caso in cui il contribuente sottoposto ad accertamento sia incorso, nei tre anni precedenti, in violazioni simili a quella contestata la sanzione applicata può essere maggiorata al 30% secondo quanto prescritto dall'art. 7 comma 3 del D.lgs 472/1997. (incremento della sanzione per recidiva).

9. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 36. Riscossione Coattiva

In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo art 31 co. 11, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti e dal regolamento delle Entrate.

Art. 37. Importi Minimi

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 38 Trattamento dei Dati Personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art 39. Norma di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la tassa sui rifiuti (TARI), si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.

Art 40. Entrata in Vigore

1. Le disposizioni e gli allegati del presente regolamento (che ne fanno parte integrante) hanno effetto a decorrere dal **1° gennaio 2020**

2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41. Obbligo “attivo” di informazione da parte del contribuente.

1. In nessun caso il mancato recapito dell'Avviso TARI può esimere il contribuente dall'informarsi circa la propria posizione tributaria e dall'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, che sono dovuti in forza della l. 147/2013 istitutiva del tributo e del presente regolamento.

2. L'obbligo di informazione/comunicazione del Comune è assolto attraverso la “messa in disponibilità dei dati” di cui ogni contribuente può avvalersi mediante consultazione della piattaforma dello sportello telematico LINKMATE.

Per gli iscritti LINKMATE, l'aggiornamento delle posizioni tributarie in materia TARI verrà contestualmente comunicato con un “avviso” che sarà inoltrato via e-mail.

Art. 42. Rapporti con l'utenza attraverso canali telematici

I contribuenti che eleggeranno domicilio digitale (accettando di ricevere le comunicazioni via PEC) o coloro che forniranno un indirizzo di posta elettronica non certificata, semplificando in tal modo le relazioni con l'ufficio tributi, godranno della possibilità di ricevere in tempo reale aggiornamenti e anticipazioni di comunicazioni.

Art. 43. Progetto “liberi dalle code”. Domande presentate attraverso lo sportello telematico LINKMATE

1. A partire dal 2019 utilizzando lo sportello telematico LINKMATE sarà disponibile la funzione di invio delle istanze di dichiarazione nuova occupazione, cessazione e variazione complete del numero di protocollo che verrà fornito contestualmente all'invio.

Inoltre rimangono attive le funzioni relative alle interrogazioni delle proprie posizioni TARI e alla eventuale ristampa dei modelli di pagamento.

1.1 le istanze rivolte all'Ufficio tributi che verranno effettuate attraverso lo sportello telematico “LINKMATE” godranno della preferenza nella lavorazione.

2. La piattaforma consentirà inoltre di procedere al pagamento diretto del relativo tributo utilizzando la funzione PagoPa. Con questa modalità si rende immediato il riscontro dell'avvenuto adempimento, e la conoscenza dell'intera posizione tributaria.

3. L'accesso alla piattaforma è garantito dalle procedure di registrazione utilizzando le credenziali (user e password) comunicate ad ogni contribuente dall'Ente.

Art. 44. Norma di adeguamento

La disciplina del presente regolamento si adegua automaticamente alle innovazioni legislative e regolamentari integrative delle disposizioni in esso contenute.

INDICE

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del regolamento**
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti**
- Art. 3. Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani**
- Art. 4 . Rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani**
- Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**
- Art. 6. Soggetto attivo**

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 7. Presupposto per l'applicazione della tari**
- Art. 8. Soggetti passivi**
- Art. 9. Esclusione dal tributo**
- Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento**
- Art. 11. Riduzione per rifiuti speciali assimilati**
- Art. 12. Esenzione per rifiuti speciali non Assimilati**
- Art. 13. Determinazione della superficie tassabile**

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 14 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**
- Art. 15. Piano Finanziario**
- Art. 16. Determinazione della tariffa**
- Art. 17. Periodi di applicazione della Tari**
 - durata dell'obbligazione tributaria**
- Art. 18. Tariffa per le utenze domestiche**
- Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche**
- Art. 20. Tariffa per Attività Ricettiva**
- Art. 21. Tributo giornaliero**
- Art. 22. Tributo provinciale**

- Art. 23. Istituzioni scolastiche statali**

TITOLO IV RIDUZIONI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI

- Art. 24. Mancato svolgimento del servizio**
- Art.25. Zone servite e parzialmente servite**
- Art. 26. Altre Riduzioni Tariffarie**
- Art. 27. Altre Agevolazioni**
- Art. 28. Operatività riduzioni**
- Art. 29. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni**

TITOLO V DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 31. Riscossione

Art. 32. Rimborsi e Compensazione

Art. 33. Funzionario Responsabile

Art. 34. Poteri del Comune: Attività' di controllo ed accertamenti

Art. 35. Sanzioni ed Interessi

Art. 36. Riscossione Coattiva

Art. 37. Importi Minimi

Art. 38. Trattamento dei Dati Personali

Art. 39. Norma di Rinvio

Art. 40. Entrata in Vigore

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41. Obbligo “attivo” di informazione da parte del contribuente

Art. 42 Rapporti con l'utenza attraverso canali telematici

Art. 43. Progetto “liberi dalle code”. Domande presentate attraverso lo sportello telematico LINKMATE

Art 44 Norma di adeguamento